

**Domenico Notaro, Lineamenti di diritto penale militare, Giappichelli ed. Torino, 2020**

ISBN: 978-88-921-3653-3

## **I MEDESIMI TESTI IN VERSIONE CORRETTA**

Pag. 215, alla fine del secondo capoverso:

In favore della qualificazione come reato autonomo si potrebbe, invece, eccepire la mancanza di una relazione di specialità fra le fattispecie, qualora si ritenga che gli eventi richiamati dalle rispettive norme siano fra loro *alternativi*. Si potrebbe in ogni caso rilevare come l'affermazione della natura circostanziale della disposizione, favorisca una surrettizia estensione dell'ambito di rilevanza penale del fatto con l'ammettere per il reato militare la contestazione delle condotte "violente" anche qualora realizzate per colpa; *viceversa*, la qualificazione circostanziale **non** affida (**più**) l'operatività del più grave trattamento agli incerti esiti del giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*, quando la realizzazione più aggressiva del reato sia accompagnata dal ricorrere di una qualche circostanza attenuante.

Da pag. 293, ultimo capoverso, all'inizio di pag. 294:

L'opinione più diffusa **in passato escludeva** che le modalità più gravi di realizzazione della violenza qualificano un'ipotesi circostanziata del medesimo delitto di insubordinazione. Se si trattasse di aggravanti, infatti, bisognerebbe ammettere, da un lato, che la realizzazione di quelle modalità sia imputabile anche solo per colpa dell'agente, giusta la previsione dell'art. 59, comma 2, c.p.; peraltro, una simile estensione si potrebbe ammettere, in realtà, solo per le lesioni, perché l'art. 186, comma 2, c.p.m.p. è esplicito nel richiamare l'omicidio "volontariamente" commesso. Ma, soprattutto, **l'attribuzione della qualifica circostanziale alle disposizioni in esame, dopo la riforma che ha investito l'art. 69 c.p. nel 1974, avrebbe comportato** l'eventualità per cui, al ricorrere di una qualche attenuante, il militare che commetta quei gravi fatti ai danni del superiore, **potesse** beneficiare di una

[294]

pena assai modesta: quella del primo comma (reclusione fra uno e tre anni) ulteriormente diminuita in ragione delle attenuanti concorrenti. **Tale rischio è in realtà venuto meno con la nuova modifica dell'art. 69, comma 4, c.p., disposta nel 2005, con la quale sono state sottratte al raggio del giudizio di bilanciamento (anche) le circostanze che determinano la misura della pena in modo indipendente da quella stabilita per il reato-base. Da un punto di vista politico-criminale, il secondo comma dell'art. 186 c.p.m.p. potrebbe ben costituire un autonomo reato, se è vero che [...]**